

**CONVEGNO
LE NOVITÀ DEL SISTEMA PENSIONISTICO**

IL CONTENZIOSO PREVIDENZIALE

AVV. ALBERTO TARLAO

**Udine 19
settembre 2019**

WWW.OCRISEG.LEGAL | WWW.STUDIOMANSI.COM

CONVEGNO
LE NOVITÀ DEL SISTEMA PENSIONISTICO
Il contenzioso previdenziale

2

SOMMARIO

**LE CONTROVERSIE
PREVIDENZIALI**

**LA FASE
GIUDIZIALE**

**LA FASE
AMMINISTRATIVA**

**IL PROCESSO
PENSIONISTICO
DINANZI ALLA
CORTE DEI
CONTI**

CONVEGNO
LE NOVITÀ DEL SISTEMA PENSIONISTICO
Il contenzioso previdenziale

3

**QUALCHE NUMERO SUL
CONTENZIOSO PREVIDENZIALE**

Analisi delle pendenze e dell'anzianità di iscrizione degli affari civili ad ottobre 2014 di Mario Barbuto, Capo del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria:

«l'INPS detiene un triste primato: siamo i primi azionisti dei tribunali civili del Paese. L'Istituto risulta coinvolto in circa un milione di cause, quindi rappresentiamo all'incirca il 20 per cento delle cause presso i tribunali civili»

CONVEGNO


LE NOVITÀ DEL SISTEMA PENSIONISTICO

Il contenzioso previdenziale

4

**RAPPORTO
ANNUALE
INPS 2019**

RILEVAZIONE NAZIONALE DEL CONTENZIOSO CIVILE
(primo e secondo grado). ANNI 2010-31.03.2019



CONVEGNO


LE NOVITÀ DEL SISTEMA PENSIONISTICO

Il contenzioso previdenziale

5

**RAPPORTO
ANNUALE
INPS 2019**

RILEVAZIONE NAZIONALE (primo e secondo grado) - FAVOREVOLI INPS/FAVOREVOLI CONTROPARTE. RILEVAZIONE NAZIONALE. ANNI 2010-2018



CONVEGNO
LE NOVITÀ DEL SISTEMA PENSIONISTICO
Il contenzioso previdenziale

6

**LE
CONTROVERSIE
PREVIDENZIALI**



CONVEGNO
LE NOVITÀ DEL SISTEMA PENSIONISTICO
Il contenzioso previdenziale

7

**LE
CONTROVERSIE
PREVIDENZIALI**

Rapporto
tra
processo
previden-
ziale e
processo
del lavoro

Applicazione sia alle controversie in materia di **previdenza** sia di **assistenza sociale**

Il codice di procedura civile dedica a tali controversie gli articoli che vanno dal **442 al 447**

Per quanto non espressamente indicato, trovano applicazione le disposizioni dedicate alle **controversie individuali di lavoro** (art. 409 e ss. c.p.c.)

CONVEGNO

LE NOVITÀ DEL SISTEMA PENSIONISTICO

Il contenzioso previdenziale

8

LE CONTROVERSIE PREVIDENZIALI

Le
controver-
sie di
competenza
del Giudice
del lavoro

- assicurazioni sociali
- infortuni sul lavoro
- malattie professionali
- assegni familiari
- ogni altra forma di previdenza e di assistenza obbligatorie

**art. 442 comma
1 c.p.c.**

**art.442 comma 2
c.p.c.**

- *“Anche per le controversie relative alla inosservanza degli obblighi di assistenza e di previdenza derivanti da contratti e accordi collettivi si osservano le disposizioni di cui al capo primo di questo titolo”*

CONVEGNO

LE NOVITÀ DEL SISTEMA PENSIONISTICO

Il contenzioso previdenziale

9

LE CONTROVERSIE PREVIDENZIALI

Le pretese
degli istituti
assicurativi:
controversie
previdenziali?

CORTE COSTITUZIONALE, ORDINANZA N. 61/1985

*«Per le controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, anche se trattasi di crediti degli istituti previdenziali verso i datori di lavoro, sussiste la stessa ratio di speditezza che giustifica l'esclusione dalla sospensione delle controversie promosse dai lavoratori assicurati, in quanto la sollecita decisione delle dette controversie **promosse dagli istituti previdenziali è correlata alla necessità, in cui versano gli stessi enti, di procurarsi i mezzi finanziari per poter adempiere alla loro funzione istituzionale e così fornire le prestazioni dovute**».*

CONVEGNO
LE NOVITÀ DEL SISTEMA PENSIONISTICO
Il contenzioso previdenziale

10

**LE
CONTROVERSIE
PREVIDENZIALI**

Le
controver-
sie non di
competenza
del Giudice
del lavoro

**Giudice di
pace**

- interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali

**Corte dei
Conti**

- pensioni, assegni o indennità civili, militari o di guerra a parziale o totale carico dello Stato o degli Enti Pubblici

TAR

- tutela degli interessi legittimi

CONVEGNO
LE NOVITÀ DEL SISTEMA PENSIONISTICO
Il contenzioso previdenziale

11

**LE
CONTROVERSIE
PREVIDENZIALI**

L'esecuzione
provvisoria
ex art. 447
c.p.c.

Le sentenze pronunciate nei giudizi relativi alle controversie in materia previdenziale sono provvisoriamente esecutive: trova applicazione il disposto dell'art. **431 c.p.c.**

La possibilità di procedere all'esecuzione forzata **sulla base del dispositivo** è riservata al **solo lavoratore** e non è prevista in favore del datore di lavoro creditore nei confronti di un istituto di previdenza

CONVEGNO
LE NOVITÀ DEL SISTEMA PENSIONISTICO
Il contenzioso previdenziale

12

**LE
CONTROVERSIE
PREVIDENZIALI**



**LA FASE
AMMINISTRATIVA**

CONVEGNO
LE NOVITÀ DEL SISTEMA PENSIONISTICO
Il contenzioso previdenziale

13

**LA FASE
AMMINISTRATIVA**

La
rilevanza
del
procedime-
nto
amministr-
ativo

La fase amministrativa è condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria (art. 443 c.p.c.)

Il Giudice se rileva l'improcedibilità della domanda:

- sospende il giudizio
- fissa un termine perentorio di sessanta giorni per la presentazione del ricorso in sede amministrativa

CONVEGNO

LE NOVITÀ DEL SISTEMA PENSIONISTICO

Il contenzioso previdenziale

14

LA FASE AMMINISTRATIVA

Previo
esperimento
fase
amministrativa:
eccezioni

ricorso ex art.
700 c.p.c.

contenente
domanda di
riforma
dell'atto
amministrativo
o in quanto il
diritto fatto
valere è
minacciato da
un pregiudizio
imminente ed
irreparabile;

domanda
proposta in caso
di controversia
giudiziale in
corso

se instaurata
dalla Pubblica
Amministrazione e se
l'interessato
non ha
ricevuto
alcuna
preventiva
comunicazione
e dell'atto da
impugnare;

opposizione a
cartella di
pagamento

meri errori di
calcolo nella
determinazione
delle
prestazioni

ipotesi nella
quale si può
proporre
direttamente
azione
giudiziale

CONVEGNO
LE NOVITÀ DEL SISTEMA PENSIONISTICO
Il contenzioso previdenziale

15

LA FASE
AMMINISTRATIVA

La
domanda
amministrativa

Manifestazione all'Ente tenuto all'erogazione della propria **volontà di conseguire la prestazione**

Domanda dà inizio al procedimento amministrativo e costituisce **presupposto dell'azione giudiziale**

Domanda incompleta: **inidonea a dare impulso** al procedimento amministrativo

CONVEGNO
LE NOVITÀ DEL SISTEMA PENSIONISTICO
Il contenzioso previdenziale

16

**LA FASE
AMMINISTRATIVA**

Valutazione
della
domanda

Termine di **120 giorni** per adottare il provvedimento di riconoscimento o diniego della domanda

Avverso i provvedimenti adottati dall'INPS è possibile proporre **ricorso amministrativo** al Comitato Provinciale

Il termine per ricorrere al Comitato provinciale è di **90 giorni**

CONVEGNO
LE NOVITÀ DEL SISTEMA PENSIONISTICO
Il contenzioso previdenziale

17

**LA FASE
AMMINISTRATIVA**

Il ricorso
amministrativo
avverso
provvedimenti INPS

Circolare INPS n. 32/2011: utilizzo esclusivo del canale telematico

- Presentazione del ricorso direttamente da parte del cittadino tramite **PIN** (Personal Identification Number)
- Presentazione tramite intermediario abilitato
 - **patronato**
 - altri **intermediari abilitati** (Messaggio INPS n. 2819/2019 dd. 24/07/2019)

CONVEGNO
LE NOVITÀ DEL SISTEMA PENSIONISTICO
Il contenzioso previdenziale

18

LA FASE
AMMINISTRATIVA

Effetti
presentazi-
one ricorso
amministr-
ativo

Ricorso amministrativo **interrompe il termine di prescrizione** del diritto fatto valere

Periodo di prescrizione rimane **sospeso** per tutto il corso del procedimento

La proposizione del ricorso amministrativo in ogni caso **non sospende il provvedimento** emanato dall'istituto

CONVEGNO
LE NOVITÀ DEL SISTEMA PENSIONISTICO
Il contenzioso previdenziale

19

**LA FASE
AMMINISTRATIVA**

Possibili
esiti del
ricorso
amministrativo

DECISIONE FAVOREVOLE ALL'INTERESSATO

RIGETTO DEL RICORSO

**MANCATA
DECISIONE**

**TRASCORSI 90
GIORNI DALLA DATA
DELLA
PRESENTAZIONE
DEL RICORSO
AMMINISTRATIVO, È
POSSIBILE ADIRE
L'AUTORITÀ
GIUDIZIARIA**

CONVEGNO
LE NOVITÀ DEL SISTEMA PENSIONISTICO
Il contenzioso previdenziale

20

**LE
CONTROVERSIE
PREVIDENZIALI**

**LA FASE
GIUDIZIALE**

**LA FASE
AMMINISTRATIVA**



CONVEGNO
LE NOVITÀ DEL SISTEMA PENSIONISTICO
Il contenzioso previdenziale

21


**LA FASE
GIUDIZIALE**

Il Ricorso

Deve contenere **elementi** art. **414** c.p.c.

Doppia notifica del ricorso: sede legale dell'INPS e struttura territoriale nella cui circoscrizione risiede il ricorrente

Contributo unificato: misura fissa di 43 euro



Esenzione per ricorrenti il cui reddito familiare è inferiore a **34.481,46** euro

CONVEGNO
LE NOVITÀ DEL SISTEMA PENSIONISTICO
Il contenzioso previdenziale

22

**LA FASE
GIUDIZIALE**

La
condanna
alle spese

No condanna a spese se reddito imponibile è inferiore a due volte il reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato

- Per il 2019 il reddito deve essere inferiore a **22.987,64 euro**

CONVEGNO

LE NOVITÀ DEL SISTEMA PENSIONISTICO

Il contenzioso previdenziale

23

LA FASE GIUDIZIALE

La competenza territoriale

Regola
generale

- competenza territoriale del Tribunale in funzione di Giudice del lavoro nella cui circoscrizione ha residenza l'attore

Residenza
estero

- competente il Tribunale nella cui circoscrizione ricorrente aveva residenza prima del trasferimento

Eredi

- competente il Tribunale nella cui circoscrizione il defunto aveva ultima residenza

Addetti
navigazione
e pesca

- competenza del Tribunale del luogo in cui ha sede l'ufficio del porto di iscrizione della nave

Obblighi
datori di
lavoro

- competenza del Tribunale del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente accertatore

CONVEGNO
LE NOVITÀ DEL SISTEMA PENSIONISTICO
Il contenzioso previdenziale

24

**LA FASE
GIUDIZIALE**

Eccezione:
la
previdenza
compleme-
ntare

Forme volontarie o integrative di previdenza ed assistenza **non rientrano** nella materia della previdenza obbligatoria

La competenza territoriale segue la regola del **foro generale** delle persone fisiche o giuridiche (cfr. Cass. n. 15620/2015, n. 12349/2016 e n. 6131/2017)

CONVEGNO
LE NOVITÀ DEL SISTEMA PENSIONISTICO
Il contenzioso previdenziale

25

**LA FASE
GIUDIZIALE**

L'Accertamento
Tecnico
Preventivo
Obbligatorio

Dal 1° gennaio 2012 è entrato in vigore l'art. **445bis c.p.c.**

Per le controversie in materia di **invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità nonché di pensione di inabilità ed assegno d'invalidità** prima di promuovere un giudizio risulta necessario proporre istanza di ATPO

Istanza ATPO **interrompe** la **prescrizione**

CONVEGNO
LE NOVITÀ DEL SISTEMA PENSIONISTICO
Il contenzioso previdenziale

26

**LA FASE
GIUDIZIALE**

Istanza
ATPO

L'istanza di **ATPO** si propone con ricorso che deve contenere l'esposizione sommaria della domanda

L'istanza va proposta a pena di decadenza entro **6 mesi** dalla data di comunicazione all'interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa

Accertamento del requisito medico-sanitario demandato al **CTU**

CONVEGNO
LE NOVITÀ DEL SISTEMA PENSIONISTICO
Il contenzioso previdenziale

27

**LA FASE
GIUDIZIALE**

Decreto di omologa

Concluse le operazioni peritali, il Giudice fissa **termine perentorio non superiore a 30 giorni** entro per contestare conclusioni del CTU

In assenza di contestazioni delle parti, il Giudice **omologa con decreto** l'avvenuto accertamento del requisito sanitario

Decreto di omologa **non è impugnabile né modificabile** e non deve contenere alcuna motivazione

**LA FASE
GIUDIZIALE**Giudizio di
merito

Contestazione conclusioni del CTU: onere **deposito ricorso introduttivo** del giudizio di merito entro **trenta giorni** dalla **dichiarazione di dissenso** indicando i motivi della contestazione

Nel caso entrambe le parti dissentano dalle conclusioni del CTU, **ciascuna** di esse sarà **onerata** del deposito del **ricorso**

Anche la **sentenza** che definisce il giudizio di merito è **inappellabile**

CONVEGNO
LE NOVITÀ DEL SISTEMA PENSIONISTICO
Il contenzioso previdenziale

29

**LE
CONTROVERSIE
PREVIDENZIALI**

**LA FASE
GIUDIZIALE**

**LA FASE
AMMINISTRATIVA**

**IL PROCESSO
PENSIONISTICO
DINANZI ALLA
CORTE DEI CONTI**

CONVEGNO
LE NOVITÀ DEL SISTEMA PENSIONISTICO
Il contenzioso previdenziale

30

**CORTE DEI
CONTI**

Le articolazioni della Corte dei Conti

**Sezioni
giurisdizionali
regionali**

- giudicano in primo grado e hanno sede in ciascun capoluogo di regione (oltre a sezione giurisdizionale per la provincia autonoma di Bolzano)

**Sezioni
giurisdizionali
centrali appello**

- giudicano in secondo grado; sono tre ed hanno tutte sede in Roma. Sezione giurisdizionale di appello per la Regione Sicilia, con sede a Palermo

Sezioni riunite

- risolvono i conflitti di competenza tra le varie sezioni regionali e/o centrali

CONVEGNO
LE NOVITÀ DEL SISTEMA PENSIONISTICO
Il contenzioso previdenziale

31

**CORTE DEI
CONTI**

La
competenza
pensionisti
ca

La Corte dei Conti giudica sulle **pensioni a carico dello Stato**: il parametro base è quello della **contribuzione**, ovvero chi paga la contribuzione per il trattamento pensionistico

Fino al **6 ottobre 2016** le norme sul processo: Regio Decreto 1038/1933 e Regio Decreto 1214/1934

In attuazione di una delle deleghe previste con la legge 124/2015, è entrato in vigore in data 7 ottobre 2016 il **D.Lgs. n. 174/2016, «Codice di giustizia contabile»**

CONVEGNO
LE NOVITÀ DEL SISTEMA PENSIONISTICO
Il contenzioso previdenziale

32

**CORTE DEI
CONTI**

La fase
introdut-
tiva

La sezione giurisdizionale regionale competente per territorio giudica in **composizione monocratica**

Secondo quanto previsto dall'art. 152 del D.Lgs. 174/2016, l'**atto introduttivo è il ricorso**

Il ricorso può essere proposto **anche senza patrocinio legale**, ma in tal caso il ricorrente non può svolgere in sede d'udienza le proprie difese

Il convenuto deve costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza con **memoria difensiva**, dichiarando la residenza o eleggendo domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito

CONVEGNO
LE NOVITÀ DEL SISTEMA PENSIONISTICO
Il contenzioso previdenziale

33

**CORTE DEI
CONTI**

Il
procedimen
to cautelare

Il ricorrente, allegando un **pregiudizio grave e irreparabile** derivante dall'esecuzione dell'atto impugnato durante il tempo necessario a giungere ad una decisione, può chiederne la sospensione

Il Giudice fissa udienza in camera di consiglio per la **discussione dell'istanza cautelare**; le parti, possono depositare in segreteria memorie e documenti

Reclamo da proporsi entro 15 giorni dalla comunicazione

Il collegio pronuncia **ordinanza non impugnabile**

CONVEGNO
LE NOVITÀ DEL SISTEMA PENSIONISTICO
Il contenzioso previdenziale

34

**CORTE DEI
CONTI**

Le fasi di
trattazione
e decisione

Ampi poteri istruttori del Giudice, con anche la possibilità di nomina di CTU

Discussione causa e apposito termine per il deposito di **note difensive**

Art. 169 del Codice: sentenze di primo grado **sono provvisoriamente esecutive**

Solo il pensionato può tuttavia procedere **all'esecuzione** con la copia del **dispositivo**

CONVEGNO
LE NOVITÀ DEL SISTEMA PENSIONISTICO
Il contenzioso previdenziale

35

**CORTE DEI
CONTI**

L'appello

E' consentito solo per **motivi di diritto**

Termine perentorio di **60 giorni** da notificazione sentenza

In difetto di notificazione della sentenza, l'appello dev'essere notificato entro **1 anno** dalla pubblicazione della sentenza

Se viene annullata la sentenza vengono **rimessi gli atti al primo giudice** per giudizio sul merito e pronuncia sulle spese dell'appello

CONVEGNO

LE NOVITÀ DEL SISTEMA PENSIONISTICO

Il contenzioso previdenziale

36

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

**ESIGENZE DI
TUTELA
INTERESSATO**

**RIDUZIONE
SPESA PUBBLICA**

Procedimento
amministrativo
online

ATPO

Difficoltà di
interazione con
INPS

Le peculiarità del contenzioso previdenziale sin qui descritte e introdotte in questi ultimi anni hanno privilegiato

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

AVV. ALBERTO TARLAO

alberto.tarlao@ogriseg.legal